

**IN BREVE n. 017-2015**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

**Banca Popolare di Milano**

Data di emissione il 11 aprile 2015



## **UNA FOTOGRAFIA DELLA PREVIDENZA**

Bilancio 2015 del sistema Previdenziale (illustrato il 15 aprile alla Camera). Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza a cura del Comitato Tecnico Scientifico di "Itinerari Previdenziali" (diretto da Alberto Brambilla).

Un documento che i cittadini, lavoratori e pensionati, devono conoscere.

Per la gestione ENPAM vedi pag.39.

**IN ALLEGATO A PARTE - Il bilancio del sistema previdenziale italiano  
(documento 104)**

## NUMISMATICA

### Programma della Zecca Italiana per l'anno 2015

Conting.	Descrizione	Valore Facciale
12.000	Serie divisionale 2015 - 10 PZ fdc (comprende i 2 € "Expo 2015" e i 5 € in Ag "500° Anniversario della nascita di San Filippo Neri")	10,88
12.000	Serie divisionale 2015 - 9 PZ fdc (comprende i 2 € "Expo 2015")	5,88
3.000	Serie divisionale 2015 - 10 PZ Proof (comprende i 2 € "Expo 2015" e i 5 € in Ag "500° Anniversario della nascita di San Filippo Neri")	10,88
20.000	Moneta da 2 € "Expo 2015" fdc	2
5.000	Moneta da 2 € "Expo 2015" Proof	2
15.000	Dittico con Moneta da 2 € celebrativa "750 Anniversario nascita Dante Alighieri" e 2 € "Dante" nella versione Fdc confezionate in unico Blister	4
6.000	Moneta da 10 € Ag serie Europa Star Programme – 70 anni di Pace in Europa" proof	10
5.000	Moneta da 5 € in Ag "Centenario del Terremoto di Avezzano" fdc	5
5.000	Moneta da 5 € Ag serie Ville e Giardini "Giardini di Boboli - Firenze" proof	5
4.000	Moneta da 5 € Ag serie Italia delle Arti "Umbria - Perugia" proof	5
4.000	Moneta da 10 € Ag serie Italia delle Arti "Calabria – Bronzi di Riace" proof	10
5.000	Moneta da 10 € Ag "Centenario I Guerra Mondiale" proof	10
1.200	Moneta da 20 € in oro "Flora nell'arte - Neoclassicismo" proof	20
900	Moneta da 50 € in oro serie "Fauna nell'arte – dal Rococò ai Machiaioli" nella versione proof	50

### QUALI I REDDITI DA DENUNCIARE ALL'ENPAM NELLA QUOTA B DEL FONDO GENERALE ?

Sono imponibili presso la Quota B i redditi, i compensi, gli utili, gli emolumenti derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell'attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita all'iscritto in ragione della particolare competenza professionale.

Indipendentemente dalla relativa qualificazione ai fini fiscali, sono soggetti a contribuzione:

- a. i redditi di lavoro autonomo svolto in forma individuale e associata;
- b. gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e contratti di cointeressenza;
- c. le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- d. i redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, processi e formule;
- e. i redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività intramoenia e delle attività libero professionali ad essa equiparate ai sensi della normativa vigente;
- f. i redditi derivanti dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile che svolgono attività medica-odontoiatrica o attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione;

- g. i redditi da collaborazione, da contratti a progetto, di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica-odontoiatrica;
- h. i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica.

Ricordiamo come di recente l'Inps colla circolare numero 72 del 10 aprile 2015 ha puntualizzato che rientra nel concetto di «esercizio della professione» l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un «nesso» con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione. A titolo esemplificativo: attività di docenza, gettoni per conferenze, attività ordinarie e sindacali, attività presso l'ente previdenziale, diritti d'autore per pubblicazioni scientifiche, relazioni tecniche, collaborazione a giornali su problematiche attinenti l'attività professionale, gettoni per risposte a rubriche varie o previdenziali, ecc.

### **LO SAI CHE....**

...non sono più possibili i pagamenti dei tributi in banca o alle poste con F24 per importi superiori ai mille euro?

...lo sai che la presentazione del 730 compilato tramite Caf non è più gratuita per il contribuente?

...lo sai che non è più possibile la compensazione dei crediti fiscali per il pagamento di altri tributi quali acconti o saldi per Irpef, per cedolare secca, per Imu, per Tasi, ecc.?

Si grida: «tutto on line». Ma quanti contribuenti, quanti pensionati sono attrezzati e sanno manovrare il cosiddetto -on line-?

Ricordiamo che perché venga attuato il dovere di pagare le tasse, innanzi tutto le norme debbono essere corte e chiare e poi che le procedure devono essere rese possibili coi mezzi di uso corrente alla portata del comune cittadino.

I maligni dicono che la complicazione fiscale e molte norme vengono fatte per dare vita al commercio dei professionisti, per evitare lavoro agli uffici fiscali, per lucrare sugli errori del contribuente....

### **PA: CONSULENTE OCCASIONALE SENZA FATTURA ELETTRONICA**

**D** - Svolgo l'attività occasionale di consulenza tributaria ed emetto una ricevuta al momento dell'incasso del compenso. Opero la ritenuta d'acconto del 20%, che evidenzio nella nota ed applico la marca da 2 euro, se dovuta.

Vorrei sapere se questa ricevuta, qualora fosse diretta ad un ente (Comune o agenzia delle Entrate) è soggetta alla normativa sulla "fattura elettronica".

In caso affermativo, devo trasmettere per Pec il documento cartaceo?

**R** - Si ritiene che i soggetti non obbligati all'emissione della fattura (per ragioni soggettive, o legate al tipo di attività svolta), non siano obbligati ad adire la procedura di fatturazione elettronica qualora il committente sia un soggetto della pubblica amministrazione. Si presuppone che il lettore non abbia la partita Iva in quanto prestatore "occasionale".

In tal senso, si è espresso il ministro dell'Economia e delle finanze in risposta al question time 5/05002 in cui ha affermato che l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pa

costituisce solo una diversa modalità di emissione della fattura, ma non incide sui presupposti per l'emissione della stessa, di cui agli articoli 1 e 6 del Dpr n. 633 del 1972.

Quindi, in quanto esonerato dall'obbligo di emettere fattura elettronica, il lettore potrà, come nel passato, continuare a spedire documenti cartacei alla pubblica amministrazione, senza utilizzo di Pec o altri canali informatici.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. ECONOMIA Risposta Question time 5/050020  
(documento 105)**

### **MMG - RESPONSABILITA' IN SOLIDO CON ASL**

La ASL risponde dei danni al paziente in solido con il professionista convenzionato per l'assistenza primaria: il debitore della prestazione è la Asl nel quadro dei LEA.

Il fatto che sia un convenzionato ad erogare la prestazione è solo incidentale, nonostante che il medico sia scelto dal paziente con rapporto di fiducia.

*Corte di Cassazione sez.III civile - sentenza numero 6243 del 16 gennaio 2015*

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza n. 6243 del 16.01.2015  
(documento 106)**

### **PENSIONI e BOERI - NOTA DI FRANCO ABRUZZO**

Pensioni e progetto Boeri di tagliare gli assegni sopra i 2mila euro. Verbale della seduta alla Camera per l'interrogazione Brunetta e altri: a) L'interrogazione ampia e articolata di RENATO BRUNETTA illustrata da GIOVANNI MOTTOLA: "Si vorrebbe quasi far passare per giustizia sociale il togliere i soldi a gente che ha pagato per quarant'anni i contributi per darli a quelli che i contributi non li hanno mai pagati. Non credo che sia questa la giustizia sociale". b) La replica risolutiva e netta del ministro del Lavoro GIULIANO POLETTI: "Per quanto concerne la riduzione delle pensioni superiori ai 2 mila euro, che è stata qui citata come una delle opzioni, credo di poter dire in modo molto chiaro che il Governo ha espresso chiaramente l'intenzione di non voler procedere in questa direzione, né all'interno della spending review, né per quello che riguarda un eventuale intervento sul tema generale della previdenza. In questo campo, sappiamo che vi sono molte discussioni e sono state avanzate molte proposte, ma credo che, per quello che riguarda il Governo, questo tema sia un tema già affrontato e risolto in questo senso".

**IN ALLEGATO A PARTE - Leggi interrogazione (documento 107)**

**Domande a margine:**

**Fino a che punto l'Inps può diventare promotore di riforme del sistema? La trasformazione dell'Inps in una casa di vetro (studi Boeri su gestioni di alcuni settori) è il preludio a interventi legislativi che taglino una parte delle pensioni retributive più ricche per recuperare risorse pubbliche?**



## **730 PRECOMPILATO !!!!!**

Si legge sul Corriere della sera di martedì 21 aprile:

Secondo i commercialisti il 50% dei contribuenti che avrà diritto alle detrazioni sanitarie, rinuncerà con il precompilato a questo diritto pur di evitare i controlli aggiuntivi previsti in caso di modifica dei dati. Nell'articolo di Corinna De Cesare si legge anche che questa platea colla rinuncia alle detrazioni lascerebbe nelle casse dello Stato 1,5miliardi di euro....molti contribuenti sono incentivati a non esperire tutte le possibilità per timore di lungaggini burocratici e costi.

### **AGENZIA ENTRATE - GUIDA AL 730 PRECOMPILATO**

L'Agencia delle Entrate ha pubblicato una "Guida alla Dichiarazione 730 precompilata".

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Guida al 730 precompilato (documento 108)**

### **P.A. - ASSENZE PER VISITE**

La Funzione pubblica non può modificare con una semplice circolare unilaterale assetti che riguardano le assenze dal servizio. Il dipendente pubblico quando fa la visita medica specialistica prescrittagli dal curante è assente per malattia e non mediante permesso.

Viene così accolta la domanda di annullamento della Circolare n.2/2014 del Dipartimento della Funzione pubblica e rimandato il problema alla eventuale contrattazione collettiva.

***Tar Lazio sez. I - sentenza numero 5714 del 25 febbraio 2015***

***N.B. - attenzione, le sentenze del Tar Lazio che dispongono annullamenti di atti amministrativi hanno valenza erga omnes e pertanto vincolanti fino a eventuale ordinanze di sospensiva o definitive contraria da parte del Consiglio di Stato***

**IN ALLEGATO A PARTE - TAR LAZIO Sentenza n. 5714 del 25.02.2015 depositata il 14 aprile 2015 (documento 109)**

### **VIOLAZIONE DEL RAPPORTO ESCLUSIVO - MEDICO OBBLIGATO**

**ALLA RESTITUZIONE DEI COMPENSI** da DoctorNews di lunedì 20 aprile 2015 - avv.

Ennio Grassini

#### **La sentenza**

Un dirigente medico è stato chiamato a rispondere del danno causato all'amministrazione di appartenenza per la violazione dell'obbligo di esclusività connesso all'incarico di direttore del Distretto sanitario, avendo esercitato attività libero professionale privata di medico specialista in reumatologia, utilizzando anche un servizio on line per la prenotazione delle visite. La Corte dei Conti ha chiarito che il principio della esclusività delle prestazioni è sancito sia dalla legge statale che, nel caso specifico, da quella regionale, nonché richiamato nel contratto sottoscritto dal medico; pertanto, in caso di dolosa o colposa violazione degli obblighi connessi è dovuto all'Amministrazione il risarcimento del danno, pari al rapporto di lavoro esclusivo corrisposta "sine causa" dalla A.S.L. al medico nonché ai compensi derivanti dall'attività libero professionale

incompatibile con l'incarico e comunque non autorizzata, da riversare all'amministrazione di appartenenza.

### **L'approfondimento**

La Corte ha chiarito, tra le altre cose, l'ambito di applicabilità dell'art. 53, commi 7 e 7 bis del D.L.vo n. 165/2001, relativi all'obbligo di versamento nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza dei compensi percepiti in caso di inosservanza del divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dalla stessa amministrazione. Ha, infatti, stabilito che per incarichi devono intendersi tutti quelli, non compresi nei doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, per cui vi rientrano anche tutte le forme di attività lavorativa dipendente o autonoma, tra cui l'attività libero professionale. Con ciò ha inteso superare l'obiezione svolta dal sanitario secondo cui la normativa in questione non sarebbe applicabile all'ipotesi di attività dell'attività libero professionale, atteso il preciso riferimento ad incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni, da enti pubblici economici o da soggetti privati.

### **Si è sempre in presenza di un danno erariale?**

Sì, perché la chiara formulazione del comma 7-bis dell'art. 53 non lascia dubbi, avendo espressamente previsto che *"l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti"*.

### **Chi è tenuto al versamento delle somme percepite?**

La norma stabilisce che l'obbligo grava *"sull'erogante o, in difetto, sul percettore"* e tale generica indicazione ha, in un primo momento, creato delle difficoltà interpretative, poiché, prescindendo totalmente dal fatto che le prestazioni fossero state o meno pagate, esponeva l'ente a versare nuovamente all'Amministrazione somme già corrisposte al medico. La Corte dei Conti ha precisato che l'obbligo dell'erogante sia da riferire alle ipotesi in cui il compenso debba ancora essere versato al percettore e che tale obbligo si trasferisce in capo a quest'ultimo solo nel caso in cui il pagamento sia stato già effettuato.

## **INPS - CONVENZIONE CON MEDICI SPECIALISTI PER ACCERTAMENTI SANITARI**

E' stata adottata una Convenzione quadro per regolamentare i rapporti tra Inps e Strutture sanitarie esterne, pubbliche o private, ovvero medici specialisti esterni in materia di accertamenti sanitari.

Nello schema della Convenzione, approvato con determinazione n. 11 del 2 aprile 2015 e che avrà durata fino al 31 dicembre 2015, sono indicati gli obblighi del soggetto convenzionato e le modalità per effettuare gli accertamenti sanitari

**IN ALLEGATO A PARTE - SCHEMA CONVENZIONE QUADRO (documento 110)**

## **FISCO - ATTI SIGLATI DA FUNZIONARIO INCARICATO DECADUTO SONO NULLI**

La Commissione tributaria provinciale di Milano (sentenza n.3222/25/15 presidente Verniero e relatore Ingino) ha dichiarato la nullità di un avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario cui erano stati conferiti incarichi dirigenziali senza concorso pubblico e , pertanto, decaduto in base

alla sentenza della Corte costituzionale numero 37 del 17 marzo 2015 che ha dichiarato la incostituzionalità della disposizione che ha consentito il conferimento di tali incarichi a funzionario assunto senza pubblico concorso.

**CTP Milano, sez. XXV, sentenza 31 marzo - 10 aprile 2015, n. 3222**

*Presidente Verniero - Relatore Ingino*

#### ***Svolgimento del processo***

Con tempestivo ricorso il signor (...) impugnava l'avviso di accertamento n. T9D012G05894 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano e relativo ad IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno 2008 e adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Milano per ivi sentire dichiarare l'illegittimità della pretesa tributaria e l'annullamento dell'atto impugnato. Deduceva il ricorrente l'inesistenza della notificazione dell'atto impugnato e la conseguente decadenza del potere Impositivo dell'Ufficio, nonché la nullità dell'atto per violazione dell'art. 29 D.L. n. 78/2010, mancata indicazione del responsabile del procedimento ed irregolarità della sottoscrizione apposta da soggetto non abilitato, nonché, nel merito, per indeterminatezza dell'importo preteso ed illegittimità della verifica subita, violazione del principio del contraddittorio ed infondatezza dei rilievi operati dai verificatori.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio contestando la fondatezza del proposto ricorso e chiedendo la conferma dell'atto impugnato.

All'udienza del 31/3/15 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.

#### ***Motivi della decisione***

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di illegittimità dell'atto sollevata dalla ricorrente in relazione alla sottoscrizione dello stesso, asseritamente apposta da soggetto non abilitato.

Rileva questa Commissione che la ricorrente ha prodotto in giudizio ampia documentazione atta a comprovare che colui che ha firmato l'avviso di accertamento impugnato, tale "Capo Area" per delega del Direttore Provinciale non era munito del potere di sottoscrivere gli atti in reggenza, così come stabilito dal D.P.R. 266/1987, articolo 20, comma 1, lett. a) e b).

Invero, risulta agli atti che proprio in relazione alla posizione, tra gli altri, del predetto era stata sollevata dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, con ordinanza 26/11/13, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, D.L. 2 marzo 2012 n. 16 (conv. in L. 26 aprile 2012 n. 44) che consentiva a funzionari privi della relativa qualifica, di essere destinatari di conferimento di incarico dirigenziale (e dunque di accedere allo svolgimento di mansioni proprie di un'area e qualifica afferente ad un ruolo diverso nell'ambito dell'organizzazione pubblica) anche senza positivo superamento di idoneo concorso.

Con sentenza n. 37 del 17 marzo 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disposizione predetta per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, avendo tale norma contribuito "all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica". Ne consegue la nullità dell'atto di accertamento sottoscritto da soggetto non dotato di nona qualifica funzionale.

I restanti motivi di ricorso rimangono assorbiti.

Poiché l'accoglimento del ricorso consegue a pronuncia di incostituzionalità intervenuta solo successivamente alla proposizione del medesimo, sussistono gravi motivi per compensare interamente le spese processuali.

***P.Q.M.***

La commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate

In una recente sentenza la Cassazione sezione lavoro (n.7495 del 14 aprile 2015) ha bocciato le nomine di vertice burocratico conferite dall'Agenzia delle entrate in ragione del mancato esperimento della selezione pubblica di cui all'articolo 19 del Dlgs n.165 del 30 marzo 2001 (Testo unico del pubblico impiego).

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE LAV. Sentenza n.7495 del 14.04.2015  
(documento 111)**

L'Agenzia delle Entrate in merito a quanto sopra precisa:

In riferimento ad alcune errate notizie di stampa apparse oggi, si precisa che la Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 3222/25/15, non ha annullato l'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate in quanto sottoscritto da un funzionario incaricato di funzioni dirigenziali decaduto per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37.

La Commissione, nella sua decisione, ha invece rilevato la nullità dell'atto in quanto "*sottoscritto da soggetto non dotato di nona qualifica funzionale*", ritenendo non provata, in questo singolo giudizio, l'appartenenza del funzionario che ha sottoscritto l'atto alla carriera direttiva (*ex nona qualifica funzionale*). Attualmente alla carriera direttiva appartiene il personale di terza area funzionale non dirigente, che può essere delegato dal capo ufficio a firmare gli atti tributari come previsto dall'art. 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Si segnala a tal proposito che la Commissione tributaria provinciale di Gorizia, con decisione n. 63/01/2015, ha ritenuto che la sentenza della Corte costituzione del 17 marzo 2015, n. 37 "*non debba comportare affatto la caducazione (nullità)*" degli atti impugnati.

## **MEDICI DI MEDICINA GENERALE - IN G.U. I BANDI**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 31, del 21 aprile 2015 l'avviso sulle avvenute emanazioni dei bandi di concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale relativi al triennio 2015/2018.

Da tale data sarà quindi possibile l'invio, da parte dei Medici interessati, delle domande di partecipazione al Concorso per l'ammissione al triennio 2015/2018 del corso di formazione specifica in Medicina Generale.

Ultimo giorno utile per l'invio delle domande di ammissione al concorso il 21 maggio 2015.

### **Nota del Ministero della Salute**

Ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 277 dell'8 luglio 2003, e secondo quanto indicato nel decreto ministeriale 7 marzo 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2006), le Regioni hanno bandito i concorsi per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale.

I bandi sono reperibili sui Bollettini Ufficiali delle Regioni, come specificato nell'Allegato A.

Le modalità di partecipazione al concorso sono stabilite, oltre che dalla normativa sopra citata, dai singoli bandi regionali.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e' di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Le domande dovranno essere inviate presso le competenti amministrazioni regionali, agli indirizzi indicati nei bandi di concorso. Il concorso avrà luogo in data 16 settembre 2015, alle ore 10,00.

Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione a mezzo avviso da pubblicarsi nei Bollettini Ufficiali della Regione, da affiggersi anche presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

## **TFR IN BUSTA PAGA - ESCLUSI I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO**

Gli impiegati e i dirigenti agricoli, iscritti obbligatoriamente all'Enpaia, non hanno la facoltà di scelta sul TFR in busta paga. L'art. 3 del D.P.C.M. n. 29/2015, infatti, con riferimento alla L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), esclude dai soggetti destinatari i lavoratori dipendenti del



settore agricolo e quelli per i quali la legge o il CCNL, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR, ovvero l'accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi (Enpaia, circolare 20 aprile 2015, n. 1).

## **LAUREA e LAVORO - RAPPORTO ALMALAUREA**

A un anno dalla laurea lavora il 61% degli infermieri contro il 41% dei medici e il 53,7% dei laureati nel settore chimico/farmaceutico.

Stabilità lavorativa per il 59% dei medici, per il 42% delle professioni sanitarie, mentre il 67% dei farmacisti ha un contratto a tempo indeterminato a 5 anni dalla laurea.

A 5 anni la retribuzione media è di 1.678 euro per il medico, 1.369 per il farmacista e 1.406 per le professioni sanitarie.

## **IN ALLEGATO A PARTE - RAPPORTO ALMALAUREA da Quotidiano Sanità (documento 112)**

## **FATTURA ELETTRONICA - LA FNOMCEO SULLE NOVITA' PER**

### **ORDINI E ISCRITTI** da DoctorNews del 23 aprile 2015

Il 1° aprile anche gli Omceo e la Federazione come le altre pubbliche amministrazioni hanno iniziato a ricevere le prime fatture elettroniche dai fornitori. Mentre il governo accelera sulla fatturazione elettronica e pensa ad incentivi per invogliare i commercianti all'informatizzazione della contabilità (scontrino digitale), in casa di medici e dentisti l'obbligo previsto dalla legge di riforma della Pa non pesa più di tanto come spiega il segretario Fnomceo Luigi Conte.

Ordini - «Come enti pubblici non economici siamo interessati solo alle fatture in ingresso emesse dai fornitori», dice Conte. «Come Ordini e Fnomceo non emettiamo fatture, non abbiamo partita Iva ma usiamo il codice fiscale. Stiamo avendo dei contatti per fare una convenzione con un provider accreditato per conservare le fatture che riceviamo in ingresso a livello centrale e metterle a disposizione degli Ordini».

Fornitori - C'è però l'aspetto relativo ai medici fornitori di servizi che da aprile si sono dovuti dotare di un sistema di gestione elettronico. Tra questi ci sono i medici legali che fanno da periti o consulenti d'ufficio ai tribunali. «La normativa dà lo start alla spedizione elettronica delle fatture il 1° aprile ma concede tre mesi di tempo per adeguarsi transitando dalla vecchia contabilità alla nuova. Abbiamo raccolto due proposte di preventivo per l'archiviazione dei dati, ed abbiamo intenzione di mettere a disposizione dei professionisti una o più ipotesi di convenzione convenienti tra le quali potranno scegliere».

Stato dell'arte - A circa 20 giorni dallo start non sono state ancora analizzate eventuali criticità né nella gestione né nella conservazione dei dati, cioè i due passaggi cruciali evidenziati prima di partire. Spiega Conte: «La normativa concede tempo fino a fine anno per archiviare definitivamente le fatture che arrivano, contiamo di organizzarci entro l'estate».

Spese - I costi per i professionisti sono diversi a seconda si tratti di gestire i dati o di archivarli perché diversi sono i due programmi. «L'archiviazione costa relativamente poco - spiega il Direttore Generale Fnomceo Marco Cavallo - è uno spazio occupato su server e messo a disposizione da provider certificati con costi di un tot a pacchetto da 25 o 50 fatture o multipli; alcune software house lo offrono gratis ai clienti, altrimenti si arriva a un massimo di 2 euro a fattura. Il costo cresce negli anni perché cresce la memoria necessaria a tenere in archivio le fatture, in genere si fanno contratti pluriennali. Invece per la gestione il costo della licenza e della formazione arriva a 3 euro a fattura. Di massima, con 500 euro un medico sotto le 100 fatture annue se la dovrebbe cavare».

Il dissenso - Alcuni Omceo - Bologna e probabilmente Piacenza - hanno detto no all'obbligo basandosi su un parere legale secondo cui gli Omceo non devono sottostare ai fini di contenimento della spesa per cui la fattura online è stata adottata in quanto non gravano sulla finanza pubblica; l'esatto contrario di quanto affermato dalla Direzione delle Finanze. Conte afferma: «In un contesto in cui s'invocano trasparenza e una Pubblica amministrazione "paper free" abbiamo ritenuto utile non nasconderci dietro un dito e mostrare la limpidezza che si conviene a un organo deontologico; ciò non vuol dire che il nostro atteggiamento non possa mutare ove vedessimo atteggiamenti vessatori o comportamenti punitivi o preconcezioni da parte della Pa».

### **INPS - ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TFR IN BUSTAPAGA**

L'Inps, con la circolare n. 82 del 23 aprile 2015, fornisce le istruzioni operative per la liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), disposta dalla Legge di Stabilità 2015 (comma 26 e ss, articolo 1, Legge 23 dicembre 2014, n. 190), sulla base delle modalità di attuazione fissate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29 del 20 febbraio 2015.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.82 del 23.04.2015 (documento 113)**  
**Allegato 1 (documento 114)**  
**Allegato 2 (documento 115)**  
**Allegato 3 (documento 116)**  
**Allegato 4 (documento 117)**